Ill-a g
08304800605 Corte di Appello di Messina
N. 3622 24 APR. 2013
Funzione | Macroattività | Attività
Fascicolo | Sottofascicolo

giuseppa.guccione

Da: Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna [dgepe.dgmc@giustizia.it]
Inviato: lunedì 23 aprile 2018 14:42
A: Tribunale BRESCIA; Tribunale AGRIGENTO; Tribunale ALESSANDRIA; Tribunale ANCONA; Tribunale AOSTA; TRIBUNALE AREZZO; Tribunale ASCOLI PICENO; Tribunale ASTI; Tribunale AVELLINO; Tribunale AVEZZANO; Tribunale BARCELLONA POZZO DI GOTTO; Tribunale BARI; Tribunale BELLUNO; Tribunale BENEVENTO; Tribunale BERGAMO; Tribunale BIELLA; Tribunale BOLOGNA; Tribunale BOLZANO; Tribunale BRINDISI; TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO; Tribunale CAGLIARI; Tribunale CALTAGIRONE; Tribunale CALTANISSETTA; Tribunale CAMPOBASSO; Tribunale CASSINO; Tribunale CASTROVILLARI; Tribunale CATANIA; Tribunale CATANZARO; Tribunale CHIETI; Tribunale CIVITAVECCHIA; Tribunale COMO; Tribunale COSENZA; Tribunale CREMONA; Tribunale CROTONE; Tribunale CUNEO; Tribunale ENNA; Tribunale FERMO; Tribunale FERRARA; Tribunale FIRENZE; Tribunale FOGGIA; Tribunale FORLI'; Tribunale FROSINONE; Tribunale GELA; Tribunale GENOVA; Tribunale GORIZIA; Tribunale GROSSETO; Tribunale IMPERIA; Tribunale ISERNIA; Tribunale IVREA; Tribunale LA SPEZIA; Tribunale LAGONEGRO; Tribunale LAMEZIA TERME; Tribunale LANCIANO; Tribunale LANUSEI; Tribunale L'AQUILA; Tribunale LARINO; Tribunale LATINA; Tribunale LECCE; Tribunale LECCO; Tribunale LIVORNO; Tribunale LOCRI; Tribunale LODI; Tribunale LUCCA; Tribunale MACERATA; Tribunale MANTOVA; Tribunale MARSALA; Tribunale MASSA; Tribunale MATERA; Tribunale MESSINA; Tribunale MILANO; Tribunale MODENA; Tribunale Monza; Tribunale NAPOLI; Tribunale NAPOLI Nord; Tribunale NOCERA INFERIORE; Tribunale NOLA; Tribunale NOVARA; Tribunale NUORO; Tribunale ORISTANO; Tribunale PADOVA; Tribunale PALERMO; Tribunale PALMI; Tribunale PAOLA; Tribunale PARMA; Tribunale PATTI; Tribunale PAVIA; Tribunale PESARO; Tribunale PESCARA; Tribunale PIACENZA; Tribunale PISA; Tribunale PISTOIA; Tribunale PORDENONE; Tribunale POTENZA; Tribunale PRATO; Tribunale RAGUSA; Tribunale RAVENNA; Tribunale REGGIO CALABRIA; Tribunale REGGIO EMILIA; Tribunale RIETI; Tribunale RIMINI; Tribunale ROMA; Tribunale ROVERETO; Tribunale ROVIGO; Tribunale SALERNO; Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE; Tribunale SASSARI; Tribunale SAVONA; Tribunale SCIACCA; Tribunale SIENA; Tribunale SIRACUSA; Tribunale SONDRIO; Tribunale SULMONA; Tribunale TARANTO; Tribunale TEMPIO PAUSANIA; Tribunale TERAMO; Tribunale TERMINI IMERESE; Tribunale TIVOLI; TRIBUNALE TORINO; Tribunale TORRE ANNUNZIATA; Tribunale TRANI; Tribunale TRAPANI; Tribunale TRENTO; Tribunale TRIESTE; Tribunale UDINE; Tribunale URBINO; Tribunale VALLO DELLA LUCANIA; Tribunale VARESE; Tribunale VASTO; Tribunale VELLETRI; Tribunale VENEZIA; TRIBUNALE VERBANIA; Tribunale VERCELLI; Tribunale VERONA; Tribunale VIBO VALENTIA; Tribunale VICENZA; Tribunale VITERBO; TribunaleTREVISO; Tribunale BRESCIA
Cc: Corte Appello POTENZA; Corte Appello ANCONA; Corte Appello BARI; Corte Appello Bologna; Corte Appello BOLZANO; Corte Appello BRESCIA; Corte Appello CAGLIARI; Corte Appello CALTANISSETTA; Corte Appello CAMPOBASSO; Corte Appello CATANIA; Corte Appello CATANZARO; Corte Appello FIRENZE; CORTE APPELLO GENOVA; Corte Appello L'AQUILA; Corte Appello LECCE; Corte Appello Messina; Corte Appello Milano; Corte Appello Napoli; Corte Appello PALERMO; Corte Appello REGGIO CALABRIA; Corte Appello ROMA; Corte Appello SALERNO; Corte Appello SASSARI; Corte Appello TARANTO; Corte Appello TORINO; Corte Appello Trento; Corte Appello TRIESTE; Corte Appello VENEZIA; Trib Sorv BRESCIA; Trib Sorv GENOVA; Trib Sorv MILANO; Trib Sorv POTENZA; Trib Sorv TARANTO; Trib Sorv VENEZIA; Trib. Sorv. ANCONA; Trib. Sorv. BARI; Trib. Sorv. BOLOGNA; Trib. Sorv. BOLZANO; Trib. Sorv. CAGLIARI; Trib. Sorv. CALTANISSETTA; Trib. Sorv. CAMPOBASSO; Trib. Sorv. CATANIA; Trib. Sorv. CATANZARO; Trib. Sorv. FIRENZE; Trib. Sorv. L'AQUILA; Trib. Sorv. MESSINA; Trib. Sorv. NAPOLI; Trib. Sorv. PALERMO; Trib. Sorv. REGGIO CALABRIA; Trib. Sorv. ROMA; Trib. Sorv. SALERNO; Trib. Sorv. TORINO; Trib. Sorv. TRENTO; Trib. Sorv. TRIESTE; Trib.sorv SASSARI; Procura AGRIGENTO; Procura ALESSANDRIA; Procura ANCONA; Procura AOSTA; Procura AREZZO; Procura ASCOLI PICENO; Procura ASTI; Procura AVELLINO; Procura AVEZZANO; Procura BARCELLONA POZZO DI GOTTO; Procura BARI; Procura BELLUNO; Procura BENEVENTO; Procura BERGAMO; Procura BIELLA; Procura BOLOGNA; Procura BOLZANO; Procura BRESCIA; Procura BRINDISI; Procura BUSTO ARSIZIO; Procura CAGLIARI; Procura CALTAGIRONE; Procura CALTANISSETTA; Procura CAMPOBASSO; Procura CASSINO; Procura CASTROVILLARI; Procura CATANIA; Procura CATANZARO; Procura CHIETI; Procura CIVITAVECCHIA; Procura COMO; Procura COSENZA; PROCURA CREMONA; Procura CROTONE; PROCURA CUNEO; Procura ENNA; Procura FERMO; Procura FERRARA; Procura FIRENZE; Procura

Cc: FOGGIA; Procura FORLI'; Procura FROSINONE; Procura GELA; Procura GENOVA; Procura GORIZIA; Procura GROSSETO; Procura IMPERIA; Procura ISERNIA; Procura IVREA; Procura LA SPEZIA; Procura LAGONEGRO; Procura LAMEZIA TERME; Procura LANCIANO; Procura LANUSEI; Procura L'AQUILA; Procura LARINO; Procura LATINA; Procura LECCE; Procura LECCO; Procura LIVORNO; Procura LOCRI; Procura LODI; Procura LUCCA; Procura MACERATA; Procura MANTOVA; Procura MARSALA; Procura MASSA; Procura MATERA; Procura MESSINA; Procura MILANO; Procura MODENA; Procura MONZA; Procura NAPOLI; Procura NAPOLI Nord; Procura NOCERA INFERIORE; Procura NOLA; Procura NOVARA; Procura NUORO; Procura ORISTANO; Procura PADOVA; Procura PALERMO; Procura PALMI; Procura PAOLA; Procura PARMA; Procura PATTI; Procura PAVIA; Procura PESARO; Procura PESCARA; Procura Piacenza; Procura PISA; Procura PISTOIA; Procura PORDENONE; PROCURA POTENZA; Procura PRATO; Procura RAGUSA; Procura RAVENNA; Procura REGGIO CALABRIA; Procura REGGIO EMILIA; Procura RIETI; Procura RIMINI; Procura ROMA; Procura ROVERETO; Procura ROVIGO; Procura SALERNO; Procura SANTA MARIA CAPUA VETERE; Procura SASSARI; Procura SAVONA; Procura SCIACCA; Procura SIENA; Procura SIRACUSA; Procura SONDRIO; Procura SULMONA; Procura TARANTO; Procura TEMPIO PAUSANIA; Procura TERAMO; Procura TERMINI IMERESE; Procura TIVOLI; PROCURA TORINO; Procura TORRE ANNUNZIATA; Procura TRANI; Procura TRAPANI; Procura TRENTO; Procura TREVISO; Procura TRIESTE; Procura UDINE; PROCURA URBINO; Procura VALLO DELLA LUCANIA; Procura VARESE; Procura VASTO; Procura VELLETRI; Procura VENEZIA; Procura VERBANIA; Procura VERCELLI; Procura VERONA; Procura VIBO VALENTIA; Procura VICENZA; Procura VITERBO

Oggetto: Attuazione messa alla prova per adulti.

Allegati: 20254.U - 23.04.2018 Convenzione Unione Sportiva US ACLI.pdf

Priorità: Alta

Si trasmette la nota in allegato

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
IL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. n.

Roma,

m_dg.DGMC.23/04/2018.0020254.U

Ai Presidenti dei Tribunali Ordinari
LORO SEDI

c, p.c. Ai Presidenti delle Corti di Appello

Ai Procuratori Generali c/o le Corti di Appello

Ai Procuratori della Repubblica c/o i Tribunali Ordinari

Ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza

Oggetto: Attuazione messa alla prova per adulti. Sottoscrizione Convenzione con l'Unione Sportiva US ACLI.

Mi pregio trasmettere alle SS.LL. copia della Convenzione in oggetto, stipulata in data 19 aprile u.s. dal Signor Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando con il Presidente dell'Unione Sportiva US ACLI, dott. Damiano Lembo, volta ad ulteriormente implementare le possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova.

L'iniziativa si iscrive nell'ambito di un più complessivo percorso di questo Dipartimento volto a potenziare l'offerta di opzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ampliandone e differenziandone contemporaneamente la gamma.

La convenzione sarà immediatamente applicabile da parte dei Tribunali ordinari competenti per le 18 sedi locali dell'Unione Sportiva US ACLI indicate in allegato alla stessa.

Gli Uffici di esecuzione penale esterna faciliteranno il raccordo operativo tra le sedi territoriali dell'Unione Sportiva US ACLI ed i Tribunali ordinari territorialmente competenti, anche al fine di ampliare a livello nazionale il numero di sedi e di posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività previsti dalla convenzione.

Al fine di assicurare la massima diffusione ed applicazione della convenzione su tutto il territorio di pertinenza, vogliano le SS. LL. valutare la possibilità di inoltrarne copia ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Capo Dipartimento
Gemma Tuccillo

Si comunica ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e Camere Penali del Distretto

Messina 24.4.2018

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
(Dott. Michele Galluccio)

Ministero della Giustizia

CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

Unione Sportiva Acli

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai fini della messa alla prova

PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del codice penale in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;

PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

PREMESSO che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 *bis* c.p.). La legge di bilancio 2018, all'art. 1 – comma 181, conferma l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche per gli anni 2018 e 2019.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Unione Sportiva Acli mette a disposizione presso le proprie sedi locali, almeno n. 26 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi locali dell'Unione Sportiva Acli presso i quali potrà essere svolta l'attività di volontariato sono complessivamente n. 18 dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.

Le sedi locali dell'Unione Sportiva Acli provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Resta fin d'ora inteso che le sedi locali dell'Unione Sportiva Acli a cui è applicabile la presente convenzione sono solamente quelli appositamente inseriti nell'elenco allegato.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi locali dell'Unione Sportiva Acli, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere d), f) del D.M. 88/2015.

In particolare:

d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;

f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione della specifica natura del Bene interessato, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all'art. 2, comma 4, lett. d), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle dell'Unione Sportiva Acli , sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all' Unione Sportiva Acli di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Unione Sportiva Acli garantisce la conformità delle sedi locali coinvolte come da elenco allegato alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali,

l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico dell'Unione Sportiva Acli che

provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
La sede locale dell'Unione Sportiva Acli potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 all'art. 1 – comma 181 della legge di bilancio 2018, per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

Art. 5

La sede locale dell'Unione Sportiva Acli comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale.
La sede locale dell'Unione Sportiva Acli consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà la sede locale dell'Unione Sportiva Acli sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
La sede locale dell'Unione Sportiva Acli si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.
L'Unione Sportiva Acli potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività delle sedi locali dell'Unione Sportiva Acli, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma, 1 [illegible] 2018

Ministero della Giustizia

Il Ministro
Andrea Orlando

Unione Sportiva ACLI

Il Presidente Nazionale US ACLI
Damiano Lembo

Elenco sedi disponibili dell'Unione Sportiva Acli dove si svolgeranno i lavori di pubblica utilità (altre sedi potranno essere aggiunte in seguito)

COMITATI REGIONALI	NOME E COGNOME	POSTI DISPONIBILI	INDIRIZZO	TELEFONO	FAX	E-MAIL
CAMPANIA	Cucciniello Alfredo	1	V. Manfredi – Atripalda (AV)	335/5995266		alfredo.cucciniello@acli.it
FRIULI V.G.	Pinelli Paolo	1	V. Madonnina Trieste	335/8203302		friuliveneziagiuliausacli@acli.it
MARCHE	Pasquale Prudenzano	2	V. Ubisaglia 3C (AP)	0736/41584	0736/347200	marche.usacli@acli.it
COMITATI PROVINCIALI	**NOME E COGNOME**	**POSTI DISPONIBILI**	**INDIRIZZO**	**TELEFONO**	**FAX**	**E-MAIL**
TERAMO	Sergio Maria Petrella	1	V. Nazionale 381 (Roseto degli Abruzzi)	085/8931079		petrellasergio@hotmail.com
PESCARA	Adamo Scurti	2	V. Strada vecchia Fontanella 55/3	328/4838875		adamoscurti@alice.it
BENEVENTO	Pepe Alessandro	2	V. F. Flora 31	338/1944919		presidenza@usaclibenevento.com
CASERTA	Dattilo francesca	1	V. Ferrarecce 7	393/6237478		caserta@usacli.it
AVELLINO	Londra Giampaolo	1	V. S. De Renzi 28	333/5817561		avellino.usacli@acli.it
COSENZA	De Napoli Pierfrancesco	2	Cardamone Pal.Quattro Emme	0964/37337		cosenza@usacli.it
CATANZARO	Guzzi Francesco	1	P.zza Francesco Stocco 5	339/2104272		guzzifrancesco@alice.it
CROTONE	Grisolia Luca	2	P.zza Maria Montessori 17	371/3463225		bkp@gmail.com, crotone@us.acli.it
BOLOGNA	Francesco Manfredi	2	Parco velodromo Via Don Orione 3	051/0987713		presidente@aclibo.it
LATINA	Tufano Anna Maria	1	V.le XVII dicembre 43 –sede USacli-	342/3272369		annamaria.tufano@acli.it
ROMA	Damiano Lembo	1	V. G. Marcora 18/20	65.840.650	06/5840564	presidente@us.acli.it
ASCOLI PICENO	Lucidi Giulio	1	V. Ceci 7 (AP)	349/5711408	0736/347200	ascolipiceno.usacli@acli.it
SASSARI	Luiu Antonello	2	V. Roma 130	349/2510120		sassari.usacli@acli.it
PALERMO	Beninati Ignazio	2	V. Trapani 3	336/930772		usaclipa@gmail.it
PADOVA	Boni Enrico	1	V. Ca Rasi 2/B	049/8670659		amministrazione@usaclipadova.org
		26				